Prof. Avv. GIORGIO CANSACCHI
Ordinario nell'Università di Torino

L'azione di reclamo di predicato e la nuova costituzione italiana

Estratto dalla *Giurisprudenza italiana*, 1955
Disp. 3ª, parte I, sez. 2ª

TORINO
UNIONE TIPOGRAFICO-EDITRICE TORINESE
(GIÀ DITTA POMBA)

Torino - Tipografia Sociale Torinese - Corso Montecucco 108

APPELLO PERUGIA, 6 agosto 1954 — BINAZZI *Presidente* — COSTANTINI *Estensore*. — Valentini (avv.ti Astuti, Biondi, Nicoletti, Teyxeira) - Degli Oddi (avv.ti Manassero, Troiano, Mazza).

Araldica — Contea di Laviano — Predicato feudale cognomizzabile — Azione di reclamo di nome — Condizioni di proponibilità — Alienazione privata di feudo — « Recognitio in dominum » — Validità (« Motu proprio » pontificio, 5 luglio 1816; R. D. 5 luglio 1896, n. 314; Codice civile, artt. 7 e 8; Articolo XIV delle disposizioni transitorie e finali della Costituzione, 27 dicembre 1947).

Venuta meno la forma monarchica dello Stato, è pure caduta la disposizione (art. 2 del R. D.-L. 20 marzo 1924, n. 442) che, a difesa della Regia Prerogativa, dichiarava obbligatoria l'integrazione del giudizio nei confronti della Presidenza del Consiglio nelle contestazioni in materia nobiliare.

Cessata, in seguito all'art. XIV delle disposizioni transitorie e finali della Costituzione, la competenza dell'autorità giudiziaria a dichiarare la « spettanza » di un titolo nobiliare, tale competenza è ora circoscritta alla sola tutela dei predicati, in quanto « parti del cognome ».

L'azione di reclamo di nome, di cui all'art. 7 del codice civile, è esperibile in oggetto ad un predicato « cognomizzabile » e il rivendicante deve fornire la prova del suo diritto secondo le prescrizioni del Regolamento per la Consulta Araldica, approvato con R. D. 5 luglio 1896, n. 314, tuttora in vigore.

Colui, il cui titolo con predicato è iscritto negli elenchi ufficiali della nobiltà italiana, deve ritenersi nel legit-

timo possesso del titolo, fino a prova contraria da fornirsi dal rivendicante.

Negli Stati Pontifici, sia prima che dopo il Motu-proprio *di Pio VII del 5 luglio 1816, i feudi erano alienabili per atto privato e la Reverenda Camera Apostolica, per delega pontificia, era competente a ratificare tali alienazioni mediante la* recognitio in dominum.

Il Magistrato italiano è carente di giurisdizione a dichiarare oggi nullo per incompetenza o per eccesso di potere un atto amministrativo di un organo pontificio emesso cento anni or sono ed allora accettato ed eseguito pacificamente dagli interessati.

Omissis. — *Diritto*: Dobbiamo innanzi tutto sgombrare il campo dall'appello incidentale proposto da Guido e Sforza Degli Oddi nei confronti della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Il giudice di primo grado, dopo avere rilevato che nel periodo anteriore all'abolizione dei titoli nobiliari, nelle cause relative a contestazioni circa l'appartenenza dei titoli e dei predicati, si profilava una ipotesi di litisconsorzio necessario, essendo obbligatoria l'assunzione della qualità di soggetto del rapporto processuale da parte della Presidenza del Consiglio, che stava in giudizio in dipendenza della regia prerogativa spettante al monarca in materia nobiliare, ha ritenuto che, avvenuta la modifica istituzionale, è venuta anche meno la ragione che rendeva necessario l'intervento in causa dell'organo pubblico, ed ha pertanto estromesso dal giudizio la Presidenza del Consiglio. Non vi è dubbio che la sentenza del tribunale, nel punto relativo alla estromissione dal giudizio dell'Amministrazione pubblica, è passata in giudicato, poichè anche l'mpugnazione incidentale dei Degli Oddi riflette unicamente il capo della sentenza relativo alla condanna degli attori al rimborso delle spese di lite a favore dell'estromesso. Il litisconsorzio necessario esistente in primo grado è quindi cessato con la pronuncia, non impugnata nè più suscettibile di impugnazione, con cui il tribunale ha dichiarato che la pubblica Amministrazione non ha interesse nella presente controversia.

La sentenza impugnata era stata notificata a cura della Presidenza del Consiglio alle altre parti in data 18 dicembre 1952, e pertanto il termine previsto dall'art. 325

codice di proc. civile, era ampiamente trascorso non solo alla data della notificazione della citazione ad integrazione della Presidenza del Consiglio (18 marzo 1953), ma anche quando i Degli Oddi, costituendosi nel presente giudizio, hanno dichiarato di voler interporre appello incidentale nei confronti della Presidenza del Consiglio, non ancora presente nel procedimento di secondo grado.

Fondata è quindi l'eccezione di inammissibilità dell'appello incidentale sollevata dalla Presidenza del Consiglio. I Degli Oddi non possono invocare la disposizione del 1° comma dell'art. 334 codice di proc. civile, che dà facoltà alla parte appellata di proporre impugnazione incidentale anche se sono decorsi i termini previsti dall'art. 325. La norma contenuta nell'art. 334 deve infatti essere interpretata in correlazione con gli articoli 331 e 332 codice di proc. civile. Nella specie non ricorreva l'ipotesi dell'art. 331 codice di proc. civile, perchè, come si è detto, il litisconsorzio necessario era cessato con la pronuncia del tribunale, passata in giudicato, che l'aveva escluso. Ricorreva l'ipotesi dell'art. 332, dal quale però si desume che l'impugnazione incidentale tardiva non può essere ammessa, in cause scindibili, nei confronti di coloro che pur avendo assunto veste di parti nel giudizio di primo grado, in sede di gravame non sono nè appellanti nè coappellati (vedi, per un caso analogo, Cass. civ., 21 gennaio 1954, n. 139, in *Mass. Giurisprudenza ital.*, 1954, col. 31).

Senza giungere pertanto alle conclusioni estreme alle quali è pervenuta la Corte di appello di Palermo (29 ottobre 1953, in *Giur. ital.*, 1953, I, 2, 410), che ha ritenuto, in caso analogo, la impugnazione giuridicamente inesistente, si deve dichiarare inammissibile l'appello incidentale proposto da Sforza e Guido Degli Oddi nei confronti della Presidenza del Consiglio.

I Degli Oddi vanno condannati al rimborso in favore della Presidenza del Consiglio delle spese del presente grado di giudizio. Infatti la chiamata ad integrazione della presidenza, che non era necessaria a norma dell'articolo 332 codice di proc. civile, è stata provocata unicamente dall'appello incidentale dei Degli Oddi ed era stata da loro espressamente richiesta al Consigliere istruttore, come risulta dall'ordinanza istruttoria dell'11 marzo 1953.

I Degli Oddi subordinatamente chiedono che le spese

di primo grado della pubblica Amministrazione siano poste a carico del dott. Valentini o che questi sia condannato a rifonderle. L'infondatezza della prima richiesta è evidente, perchè, dichiarato inammissibile l'appello, il dispositivo della sentenza non può essere modificato nei confronti della Presidenza del Consiglio neppure sostituendo un debitore ad un altro. La domanda di rilevazione nei confronti del Valentini può invece essere presa in considerazione solo nella ipotesi che venga respinto l'appello principale, e che il Valentini rimanga soccombente anche in questo grado.

Dobbiamo innanzi tutto rilevare che il dott. Carlo Valentini nell'atto di appello aveva riproposto tutte le eccezioni e le istanze dedotte in primo grado, e perciò aveva chiesto non solo il rigetto di tutte le domande dei Degli Oddi, ma anche la dichiarazione che l'uso da parte sua del predicato di Laviano deve considerarsi come pienamente valido e legittimo. Nelle conclusioni definitive invece egli ha rinunciato alla domanda riconvenzionale e si è limitato a chiedere il rigetto di tutte le pretese dei Degli Oddi.

Le eccezioni preliminari sollevate dal Valentini possono quindi, se accolte, definire il giudizio, poichè in questa fase la Corte deve unicamente esaminare se i Degli Oddi abbiano veste per rivendicare il predicato di Laviano e per impedirne l'uso ai Valentini, e non anche se il Valentini abbia effettivamente il diritto di aggiungere quel predicato al proprio cognome.

Ciò premesso passiamo all'esame delle eccezioni preliminari sollevate dalla difesa dell'appellante, e cioè:

1° inesistenza di un diritto soggettivo degli attori ad aggiungere al loro cognome il predicato di Laviano perchè:

a) essi non hanno fornito la prova del loro diritto al titolo di conti di Laviano;

b) se anche questo diritto esistesse, la norma della nuova costituzione lo avrebbe estinto;

2° mancanza di ogni interesse ad agire degli attori.

La Corte ritiene che queste eccezioni vadano esaminate in ordine inverso da come sono state proposte dalla difesa del Valentini. L'indagine sull'esistenza dell'interesse ad agire deve infatti logicamente precedere quella relativa all'esistenza del diritto in contestazione. E, superata questa eccezione, si deve stabilire in quali casi

ed entro quali limiti l'articolo XIV delle disposizioni transitorie abbia conservato validità ai predicati dei titoli nobiliari soppressi, prima ancora di esaminare i documenti prodotti dai Degli Oddi per dimostrare la fondatezza del loro diritto.

La difesa del Valentini assume che gli articoli 7 e 8 del codice civile pongono due condizioni tassative per la tutela del nome nei confronti dell'uso indebito di terzi, costituenti l'interesse legittimo ad agire, mancando il quale l'azione deve essere respinta, e cioè che derivi un pregiudizio dall'uso indebito del nome fatto da altri (art. 7), e che vi sia un interesse alla tutela fondato su ragioni familiari degne di essere protette. Sostiene che nella specie non sussiste il pregiudizio perchè i Degli Oddi non hanno mai fatto uso del predicato di Laviano nè sono conosciuti come conti di Laviano, e quindi l'aggiunta al loro cognome di quel predicato non solo non servirebbe a meglio individuarli, ma anzi sarebbe sorgente di confusioni. Che non sussiste un interesse fondato su ragioni familiari meritevoli di essere protette sia perchè i Degli Oddi hanno ceduto quel titolo per denaro, abbandonandolo per un secolo al pacifico uso del compratore, sia perchè la disposizione XIV della Costituzione ha conservati i predicati dei titoli nobiliari soppressi in considerazione della loro funzione di individuare le famiglie o rami diversi della stessa famiglia, mentre i Degli Oddi rivendicherebbero il predicato di Laviano per ripristinare in loro favore una distinzione nobiliare e quindi per un fine non meritevole nel nuovo ordinamento di tutela giuridica.

Si deve innanzitutto osservare che la difesa del Valentini crea una confusione tra la disposizione dell'art. 7 e quella dell'art. 8 del Codice civile come se dovessero venire applicate cumulativamente mentre concernono ipotesi diverse. L'art. 8 concede l'azione anche a colui che, pur non portando il nome contestato o indebitamente usato e pur non avendo il diritto di portarlo, abbia alla sua tutela un interesse fondato su ragioni familiari ed è evidente che questa ipotesi non ricorre nella specie, perchè i Degli Oddi rivendicano per sè il predicato di Laviano pretendendo di avervi diritto.

Lasciando quindi definitivamente da parte l'art. 8 che non riguarda la presente controversia, si deve osservare che anche l'art. 7 prevede due ipotesi distinte, il re-

clamo del nome contestato e l'uso indebito che altri faccia dello stesso nome, pur non contestando il diritto altrui, e che l'estremo del pregiudizio è richiesto solo per la seconda ipotesi. Invero il pregiudizio è già insito nel fatto che altri contesti un nostro diritto e ci impedisca il pacifico godimento di un bene, materiale o ideale, che legittimamente ci appartiene e pertanto non ha bisogno di particolare dimostrazione. È noto del resto che l'art. 7 del nuovo codice non ha fatto altro che dare sanzione legislativa alla teoria del diritto al nome quale era stata elaborata dalla dottrina e dalla giurisprudenza precedente. Ed appunto quella dottrina aveva già nettamente distinto due azioni a tutela del nome, quella di rivendicazione o meglio di *reclamo al nome*, e l'altra di *contestazione per usurpazione del nome;* e mentre chi sperimentava la prima doveva provare solo il suo diritto al nome e la contestazione o molestia, per la seconda era richiesta anche la dimostrazione dell'interesse a far cessare l'uso illegittimo (v. STOLFI, *Diritto civile*, vol. 7, parte II, pag. 100, ediz. 1931).

Poichè l'azione proposta dai Degli Oddi è indubbiamente di reclamo del predicato contestato, l'eccezione sollevata dal Valentini sotto il profilo della mancanza di un pregiudizio derivante dall'uso legittimo o illegittimo che sia, che egli fa dello stesso predicato, appare destituito di fondamento.

Maggiore considerazione merita invece l'eccezione fondata sulla *ratio* della XIV disposizione finale della Costituzione, che ha stabilito che i predicati dei titoli nobiliare esistenti prima del 28 ottobre 1922 valgono come parte del nome. Evidentemente, la Costituzione con questa disposizione non ha inteso, mantenendo i predicati dei titoli nobiliari e facendoli assorbire dal nome patronimico, reintrodurre per altra via una distinzione fra i cittadini che si voleva invece abolire, ma ha avuto riguardo alla funzione che i predicati avevano di individuare famiglie aventi lo stesso cognome o rami diversi della stessa famiglia, che si distinguono tra loro appunto per il diverso predicato.

Ma se questo è esatto, non si può invece convenire con la difesa del Valentini quando vuole interpretare la parola « esistente » usata dalla Costituzione come una « realtà in atto » e cioè riferibile solo a quei predicati che alla data del 28 ottobre 1922 o a quella di entrata

in vigore della Costituzione erano *in atto* quali aggiunte individuanti del nome.

Si deve innanzitutto osservare che la difesa del Valentini così argomentando pone l'aggettivo *esistente* in relazione non col titolo nobiliare ma con il predicato, in contrasto con la lettera della legge, che parla invece di titoli esistenti al 28 ottobre 1922. Con questa dizione la Costituzione ha voluto da un lato escludere dal riconoscimento i predicati annessi ai titoli conferiti durante il periodo fascista e dall'altro far riferimento, per l'accertamento dell'esistenza del titolo, all'ordinamento nobiliare allora vigente. Erano principii pacificamente riconosciuti sia che i titoli nobiliari non erano prescrittibili per il non uso, sia che il riconoscimento non era condizione essenziale per l'esistenza del titolo, ma solo per poterlo attribuire in atti pubblici. Dovevano perciò considerarsi esistenti nell'ordinamento nobiliare italiano tutti quei titoli che avevano diritto a tutela giuridica, e cioè sia i titoli che erano stati conferiti dal Capo dello Stato sia quelli mantenuti in vigore dall'articolo 79 dello Statuto, avessero o no ottenuto il riconoscimento ufficiale dello Stato italiano.

Possono perciò essere esclusi dall'applicazione della disposizione XIV della Costituzione relativa al mantenimento dei predicati come parte integrale del patronimico solo quei titoli che non avevano nell'ordinamento italiano giuridica esistenza, che non erano cioè ritenuti meritevoli di tutela anche se non potesse parlarsi nei confronti di chi li usava di usurpazione o di abuso di titolo, e cioè i predicati inerenti ai titoli nobiliari conferiti da Stati esteri o, a maggior ragione, da pretesi discendenti di famiglie sovrane spodestate.

I predicati inerenti a tutti gli altri titoli nobiliari mantenuti espressamente in vigore dall'art. 79 dello Statuto o conferiti dal Capo dello Stato italiano prima del 28 ottobre 1922, sono compresi nella sfera di applicazione della disposizione XIV della Costituzione. E l'Autorità giudiziaria ordinaria mantiene la sua competenza a conoscere, in caso di reclamo o di contestazione, dell'esistenza di questi titoli al fine limitato dell'aggiunta del predicato al nome di famiglia, anche se si tratti di titoli o predicati che non avevano ottenuto ufficialmente riconoscimento dalla Consulta araldica. La teoria sostenuta dalla difesa del Valentini, che vorrebbe condizionare il

riconoscimento del predicato, come parte del cognome, all'accertamento di una sua funzione attuale di individuazione di una famiglia o di un ramo di essa, è indubbiamente interessante e degna di essere meditata. Ma introduce una distinzione ed una limitazione che non si riscontra nel testo della norma di legge e non può perciò essere accolta.

L'azione proposta dai Degli Oddi viene in dottrina definita come *azione di reclamo* del nome o del titolo e non di rivendicazione per escludere la teoria, inconciliabile con i principii del diritto moderno, che riteneva esistere sul nome o sul titolo un diritto di proprietà. Tuttavia non poche sono le analogie esistenti fra l'azione di reclamo del nome e del titolo e l'azione vera e propria di rivendica, e pertanto colui che reclama il nome o il titolo contro chi ne è nel legittimo possesso, si trova nella stessa posizione processuale del rivendicante nei confronti del possessore legittimo.

Non si può dubitare che il Valentini sia nel legittimo possesso del titolo e predicato di Conte di Laviano, perchè iscritto come tale in tutti gli elenchi ufficiali della nobiltà italiana, compreso l'ultimo approvato con R. D. 7 settembre 1933. È vero che il Valentini non era iscritto nel libro d'oro della nobiltà italiana e non aveva perciò il riconoscimento di giustizia del titolo e del predicato, ma l'iscrizione di ufficio nell'elenco ufficiale, pur avendo un semplice valore presuntivo, gli dava diritto, ai sensi delle leggi 20 marzo 1924, n. 442, e 28 dicembre 1924, n. 2237, di usare del titolo non solo negli ordinari rapporti sociali ma anche in atti pubblici ed in qualsiasi atto o documento di carattere ufficiale. L'iscrizione nell'elenco ufficiale comprova quindi il legittimo possesso del titolo o del predicato, senza necessità di ricorrere ai mezzi di prova chiesti, in subordinata, dall'appellante. Nè ha rilevanza il fatto che l'art. 2 del R. D. 7 novembre 1933 comminasse la sanzione della cancellazione dall'elenco per gli iscritti a titolo presuntivo che non avessero, nel termine di tre anni, presentato la domanda per l'iscrizione nel libro d'oro, poichè tale sanzione non è stata mai attuata.

I Degli Oddi, quindi, reclamando il predicato di Laviano, di fronte all'impugnativa del convenuto, devono rigorosamente provare non solo che il titolo con il relativo predicato apparteneva alla famiglia Degli Oddi, ma

che è a loro pervenuto attraverso una serie non interrotta di successioni dall'ultimo investito o riconosciuto.

Oltre queste considerazioni relative all'onere della prova si deve osservare che colui, il quale reclama dinanzi all'Autorità giudiziaria un titolo nobiliare con annesso predicato deve in ogni caso produrre almeno quelle prove che sarebbero state necessarie ai sensi di legge per ottenere il riconoscimento governativo.

Il regolamento per la Consulta araldica approvato con R. D. 5 luglio 1896, n. 314, ancora in vigore al 28 ottobre 1922 (le norme di legge promulgate successivamente sono ancora più rigorose in materia di prove) richiedeva, a corredo delle domande di natura nobiliare ed araldica:

1° la prova dell'esistenza del titolo o predicato fondata sul più recente atto autentico di investitura, di intestazione, conferma o riconoscimento oppure sopra la originaria concessione (art. 51);

2° la prova genealogica, da darsi con la produzione delle fedi autentiche e legali di nascita, matrimonio e morte, grado per grado e per gli individui compresi tra il richiedente e l'ultimo investito e riconosciuto (articoli 49 e 52).

In mancanza di prove dirette erano ammesse le equipollenti, che dovevano però essere legali e non procedere dalla volontà o influenza degli interessati, e gli atti di notorietà, questi ultimi però solo quando la documentazione diretta era impossibile e per accertare fatti che non eccedessero la memoria di un uomo (articoli 58-60).

Omissis. — La domanda Degli Oddi deve perciò essere respinta non avendo gli attori fornito la prova rigorosa del loro diritto al predicato che reclamano.

Per tuziorismo, e sempre ai fini del rigetto della domanda dei Degli Oddi, è opportuno aggiungere che, per l'art. 51 del Regolamento del 5 luglio 1896, chi reclama il titolo o il predicato deve anche dimostrare che l'originaria concessione non si è prescritta o perduta a mente delle legislazioni in vigore prima della proclamazione dello Statuto fondamentale del Regno e che, a tale fine, non appaiono alla Corte convincenti gli argomenti con i quali la sentenza impugnata ha negato ogni efficacia e valore giuridico alla *recognitio in dominum* del 9 luglio 1856. Con questo atto il Tesoriere generale del Ministero delle finanze, in nome e rappresentanza della S. Sede

e della Reverenda Camera Apostolica, confermava a favore della principessa Maria Bonaparte Valentini e dei suoi eredi e successori in perpetuo l'alienazione dei titoli feudali ed altri inerenti privilegi ed onorificenze a lei fatta dai conti Degli Oddi con l'atto 9 aprile 1853 rogito Innamorati e, occorrendo, l'investiva nuovamente dei suddetti titoli, privilegi ed onorificenze, con tutte le clausole più efficaci translative di possesso e di dominio.

Omissis. — Il tribunale ha ritenuto che questo atto non può valere come conferma e ratifica dell'alienazione del titolo e degli altri diritti onorifici annessi al feudo, essendo questo un negozio radicalmente nullo e non suscettibile di convalida e che non può essere efficace come nuova investitura, perchè il conferimento *ex novo* di un titolo nobiliare esulava dalle attribuzioni della Reverenda Camera Apostolica e del Ministro delle finanze, spettando unicamente al Pontefice, quale sovrano temporale.

Sembra perciò che il tribunale non contesti la competenza della Camera Apostolica per quanto concerne il potere di procedere ad una ricognizione *in dominum* in caso di trasferimento di un titolo feudale, ma solo per quanto si riferisce al potere di compiere validamente una nuova investitura. Si deve però rilevare che i due testi legislativi citati nella sentenza di primo grado per escludere la competenza della Camera Apostolica non si riferiscono alla nobiltà feudale ma alla nobiltà civica e sono quindi invocati fuori proposito nella presente controversia.

Omissis. — Non si trovano invece nello Stato pontificio atti legislativi relativi ai feudi ed alla nobiltà feudale. L'unico citato nel « memoriale della Consulta Araldica » edito a Roma nel 1873 è il chirografo del 18 febbraio 1679 di Papa Innocenzo XI, che indirettamente conferma la competenza in materia feudale della Reverenda Camera Apostolica, perchè è indirizzato al Cardinale Camerlengo, che era preposto a quell'ufficio della Curia, ed il carattere patrimoniale del feudo romano, perchè dimostra che erano stati concessi titoli di conte e perfino di marchese su terre incolte e disabitate date in enfiteusi. È questo carattere patrimoniale del feudo romano, attestato da tutti gli storici del diritto italiano, che spiega come la materia feudale rientrasse tra le attribuzioni principali della Camera Apostolica, che ave-

va il compito di amministrare i beni temporali della Santa Sede. La giurisdizione della Camera Apostolica in materia feudale risulta inoltre dalla costituzione « Ad Romani Pontificis » del 1° giugno 1580 di Gregorio XIII, espressamente richiamata nell'atto di ricognizione del 1856, e l'importanza che questo ufficio della Curia romana aveva assunto in questo campo è posta in rilievo dalla formula « Santa Sede e Camera Apostolica » usata in tutti gli atti di conferimento, conferma e ricognizione di feudi.

Anche a prescindere quindi dalla considerazione che nello Stato pontificio non esisteva una precisa distinzione legislativa di poteri e di funzioni, nè vi erano organi di controllo giurisdizionali sulla legittimità degli atti compiuti da ministri o da funzionari della Santa Sede; anche a poter superare la obiezione che il magistrato italiano è carente di giurisdizione per dichiarare nullo, sia pure al fine limitato del riconoscimento di un diritto soggettivo, per incompetenza o eccesso di potere, un atto di un organo dello Stato pontificio compiuto circa cento anni or sono, non sembra che sussistano ragioni per dubitare della competenza della Camera Apostolica a procedere alla ricognizione di un titolo feudale ed alla ratifica di un atto di trasferimento stesso del titolo.

Si sostiene però che l'atto di ricognizione, inteso, non come nuova investitura, ma come conferma e convalida dell'alienazione del feudo e del titolo compiuta dai Degli Oddi nel 1853 non può avere alcuna efficacia, a prescindere dalla competenza o meno della Camera Apostolica e del Tesoriere generale.

Omissis. — La questione quindi si impernia nello stabilire se nell'ordinamento dello Stato pontificio i titoli e le onorificenze feudali dovevano considerarsi come *res extra commercium* e quindi assolutamente indisponibili, oppure se potevano essere oggetto di atti di privata disposizione a condizione di ottenere l'assenso e la ratifica del sovrano o di chi legittimamente lo rappresentava. E questa questione deve essere esaminata sotto due profili:

1° in base al diritto comune feudale vigente nello Stato pontificio prima del *motu-proprio* del 5 luglio 1816;

2° in relazione all'art. 19 del *motu-proprio* del 1816 che aveva consentito ai baroni di rinunciare alla giurisdizione feudale.

La sentenza impugnata, dopo aver rilevato la mancanza di testi legislativi in materia presso lo Stato pontificio, e affermato che deve farsi perciò richiamo ai principii generali del diritto comune feudale, ha ritenuto che ogni atto di disposizione del titolo dovesse considerarsi radicalmente nullo in applicazione del principio sostenuto dal Rocco: *titulati si vendunt feudum non amittunt titulum.*

Questa radicale conclusione del tribunale non può essere seguìta. La questione relativa alla alienabilità dei feudi è molto complessa: basti considerare che il diritto feudale si svolge in Italia in un periodo di circa sette secoli dalla caduta dell'impero Carolingio fino alle leggi che hanno abolito la feudalità e che durante questo lungo periodo le istituzioni feudali hanno subìto una lenta ma continua evoluzione ed il feudo ha modificato più volte il suo carattere e la sua funzione sociale, politica, economica; che le istituzioni feudali nell'Italia superiore e centrale si sono sviluppate con un loro proprio carattere dando vita al feudo longobardo, mentre nell'Italia meridionale e nelle Isole vennero, in epoca diversa, trapiantate le istituzioni franche, le quali non mancarono tuttavia di subire a loro volta un processo di trasformazione sia per i contatti con i vicini paesi dove vigeva il feudo longobardo, sia per la debolezza ricorrente dei poteri centrali; che il principio della inalienabilità dei feudi subiva continui alti e bassi a seconda del prevalere dei feudatari o del potere centrale; che nella lotta tra feudatari e sovrano gli scrittori di diritto feudale erano generalmente schierati a favore del sovrano sia per abito mentale, sia perchè da lui dipendenti ed erano perciò spesso tratti a sostenere i diritti del sovrano con l'affermazione di principii che non trovavano rispondenza nella realtà e forse neppure nelle fonti giuridiche o nelle consuetudini e nelle formule di investitura.

Tutte queste considerazioni devono fare seriamente meditare prima di giungere a generalizzazioni troppo affrettate sulla base di frasi isolate tratte da opere di giuristi meridionali quali il Bacco, il Mastrillo, il De Curten che più energicamente affermavano il carattere personale dei titoli nobiliari, senza tener conto, oltre che dell'antica distinzione tra feudo franco e feudo longobardo, della diversità di leggi, consuetudini e usi feudali

nei vari Stati italiani, in rapporto al diverso processo di formazione storica dello Stato, che non poteva non avere riflessi sia sulla costituzione dei feudi che sul carattere e sull'ordinamento della nobiltà. Senza tenere infine conto della formula di investitura, che stabiliva il modo di successione nel feudo e nei diritti e oneri ad esso connessi, e che per il feudo di Laviano era la più ampia possibile e cioè *suis heredibus et successoribus,* come risulta dal *iuramentum fidelitatis* del 1614. Formula che consentiva la libera trasmissibilità del feudo non solo per testamento, ma anche per atti tra vivi a titolo oneroso.

Si è potuto perciò sostenere che l'atto di alienazione dei diritti ed onorificenze feudali a favore della principessina Bonaparte era valida anche senza la conferma della Camera Apostolica, e che la *recognitio in dominum* effettuata dalla Reverenda Camera non costituiva che una formalità al fine dell'accertamento della persona obbligata alla corresponsione del tributo e della trascrizione nei registri camerali, che nulla aggiungeva alla già perfetta validità dell'atto. Ma anche senza accogliere questa tesi, e prendendo invece sempre per base la ratifica e convalida dell'atto fatta dalla Camera Apostolica in rappresentanza della Santa Sede, si deve osservare che tutti gli editti, proclami, leggi emanate nei vari Stati italiani per reprimere gli abusi nelle alienazioni dei feudi, non considerano gli atti privati di disposizione dei titoli e predicati annessi ai feudi come radicalmente nulli, ma come negozi che non potevano essere validamente compiuti senza l'assenso del sovrano. Talvolta poi la possibilità dell'alienazione di titoli e predicati annessi ad un feudo a persona di condizione nobiliare era espressamente prevista in testi legislativi, come nel capo I, § 4, dell'editto del 20 settembre 1769 dell'Imperatore d'Austria per la Lombardia.

Omissis. — In base al diritto comune feudale vigente negli Stati della Chiesa la *recognitio in dominum* del 1856 deve quindi ritenersi valida ed efficace al fine di confermare e ratificare l'alienazione del titolo e predicato.

Si sostiene però che a seguito del *motu-proprio* di Pio VII del 5 luglio 1816 e alla rinuncia ai diritti e pesi baronali fatta dal conte Francesco Maria Degli Oddi il 21 maggio 1817, avvalendosi della facoltà concessa dal

2° comma dell'art. 19 del predetto decreto, il titolo e predicato di Laviano aveva cessato di costituire una *adiectio* dell'ex feudo, per divenire un titolo onorifico personale ed inalienabile.

È noto che, avvenuta l'occupazione dello Stato pontificio ad opera delle truppe francesi e l'annessione all'Impero napoleonico, un decreto della Consulta di Stato del 24 luglio 1809 aveva abolito la feudalità e le giurisdizioni e i privilegi feudali. Caduta la dominazione napoleonica il cardinale Rivarolo, riprendendo possesso in nome del Papa delle province del Lazio e dell'Umbria, con editto del 30 luglio 1814 vi ripristinò tutte le giurisdizioni feudali coi relativi privilegi e diritti onorifici.

In seguito Pio VII, con il citato *motu-proprio* del 5 luglio 1816, confermò l'abolizione delle giurisdizioni feudali nelle province non comprese nell'editto del cardinale Rivarolo, mentre per il Lazio e l'Umbria concesse facoltà ai baroni di rinunciare alla giurisdizione e agli oneri e pesi relativi, conservando il titolo onorifico. La maggior parte dei baroni approfittarono di questa disposizione, affrettandosi a stipulare i relativi atti di rinuncia. Nè si deve ritenere che essi in generale fossero mossi da spirito di comprensione per i nuovi tempi o che la formula adottata dalla legge, di una benevola concessione sovrana, costituisse solo un eufemismo per indorare la pillola dell'abolizione della giurisdizione feudale, perchè in realtà questa da tempo era divenuta più che un privilegio un onere troppo gravoso.

Non è lecito quindi parlare, in relazione al *motu-proprio* del 1816, di abolizione della feudalità. Non solo perchè persistevano le giurisdizioni feudali di quei baroni più potenti o di quegli Enti e Corpi morali che non avevano inteso rinunciarvi, ma principalmente perchè, anche dove i baroni avevano fatto l'atto di rinunciare, era solo il lato politico della feudalità che era cessato, ma non i feudi, con le norme di trasmissione loro proprie e varianti secondo le diverse formule di investitura e con gli annessi diritti onorifici, titoli nobiliari, predicati.

Dice in proposito il PERTILE (*Storia del diritto italiano*, parte II, vol. II, § 73) parlando in generale dell'abolizione della feudalità negli Stati italiani: « L'abolizione della feudalità di cui abbiamo tenuto parola,

nella maggior parte dei casi riguardava unicamente il lato politico della medesima, come è a dire i diritti che esercitavano sopra terzi, dipendentemente dall'investitura feudale, ma non si estendeva anche ai feudi quali istituti di diritto privato, nè ai rapporti che pei medesimi si costituiscono tra chi li dà e chi li riceve, e *tra gli aventi causa tra loro*.

« L'estensione di questi rapporti e lo svincolo dei beni tenuti in tal maniera, fu operata recentemente nei nostri paesi colle leggi 17 dicembre 1862, 5 dicembre 1861 e 19 aprile 1870 del Regno italiano ».

Questo in generale. Per quanto riguarda poi lo Stato pontificio basterà notare che Leone XII, guidato dal suo spirito reazionario, aveva formato il disegno di restituire anche le giurisdizioni baronali, con facoltà ai baroni di armare nei loro feudi, a spese del pubblico erario, truppe particolari ed occorrendo la guardia nazionale con la divisa di famiglia (CALISSE, voce « Feudo », in *Dig. ital.*, col. 137).

Il fatto stesso che il *motu-proprio* del 1816 non contiene alcuna norma per regolare la trasmissione del titolo e predicato ai discendenti dei baroni che rinunciavano alla giurisdizione feudale, dimostra che il titolo e il predicato continuavano a trasmettersi in base alla *lex feudi*, secondo cioè la formula di investitura del feudo, al quale restavano annessi.

Basta infatti confrontare il *motu-proprio* di Pio VII con le leggi dell'abolizione della feudalità nel Regno di Napoli (2 agosto 1806) e del Regno di Sicilia (10 agosto 1812) nelle quali è chiaramente detto che i titoli « rimangono agli attuali possessori trasmessibili in perpetuo con ordine di primogenitura, e nella linea collaterale fino al quarto grado ».

La mancanza di qualsiasi disposizione del genere del *motu-proprio* di Pio VII del 1816 dimostra chiaramente che nello Stato pontificio, a differenza del Regno delle Due Sicilie, i titoli e predicati dei feudi con giurisdizione soppressa restavano trasmissibili con il feudo di cui rimanevano una *adiectio*. E si trova conferma nella formula usata negli atti di rinuncia per la riserva dei titoli onorifici: « Conservando *per sè e per tutti i di lui successori e futuri chiamati* come sopra, il titolo onorifico annesso al feudo ». Il titolo onorifico non si separava perciò dal feudo, che come abbiamo già detto

non era stato soppresso con l'abolizione della giurisdizione baronale, e non si trasmetteva ai discendenti secondo regole proprie indipendenti da quelle del feudo; ma continuava a costituire una *adiectio* e a spettare ai *futuri chiamati* nell'investitura del feudo stesso.

Del resto la prassi della Reverenda Camera Apostolica può considerarsi come una interpretazione autentica della disposizione contenuta nell'art. 19 del *motu-proprio* di Pio VII. Infatti, come risulta dall'atto di ricognizione del 1856, una delle questioni di cui dovette occuparsi la Camera Apostolica e il Consiglio fiscale fu appunto di stabilire quali effetti la rinuncia alla giurisdizione baronale avesse prodotto in relazione all'obbligo di fare eseguire nei Libri camerali la surrogazione del nome della compratrice a quello dei venditori e di pagare il tributo per la ricognizione dei titoli feudali. — *Omissis.*

NOTA

La surriportata sentenza della Corte d'appello di Perugia, ampiamente e dottamente motivata, ha esaminati alcuni punti di diritto araldico, riflettenti sia le norme di diritto feudale vigenti nell'antico Stato Pontificio, sia l'interpretazione dell'art. XIV delle disposizioni transitorie e finali dell'attuale Costituzione. L'importanza delle questioni giuridiche, affrontate e decise, trascende la controversia specifica giudicata; esse meritano pertanto un breve commento [1].

A) La Corte perugina ha, in primo luogo, esaminata la decisione del Tribunale circa la estromissione dal giudizio della Presidenza del Consiglio dei Ministri, il cui intervento è imposto dall'art. 2 del R. D.-L. 20 marzo 1924, n. 442. La sentenza della Corte, pur dichiarando ormai superata la questione per il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado sul punto in oggetto, dimostra di condividere l'apprezzamento del Tribunale. La soluzione adottata mi pare corretta, giacchè l'art. XIV delle disposizioni transitorie della Costituzione, avendo abrogate retroattivamente e fino al 28 ottobre 1922, le manifestazioni della Regia Prerogativa in materia nobiliare, deve ritenersi aver pure abrogato il R. D.-L. 20 marzo 1924, n. 442, rientrante in tale àmbito; in secondo luogo il decreto succitato giustificava esplicitamente l'intervento in causa della Presidenza del Consiglio, nelle contestazioni nobiliari, sulla « tutela della Regia Prerogativa », tutela che attualmente, in regime repubblicano, non ha più ragione d'essere. Si può anche aggiungere che, avendo l'art. XIV succitato ridotti i predicati a « parti del nome », la loro tutela interessa unicamente i rapporti privati e non sarebbe giustificabile l'intervento e l'interesse *ad causam* di un organo governativo.

B) La Corte ha ritenuto, all'unisono del tribunale, che,

1) Per i richiami di dottrina e di giurisprudenza riflettenti i punti di diritto enunciati dalla sentenza v. il mio scritto *La cognomizzazione dei predicati nobiliari e la loro tutela giurisdiz.*, in questa stessa *Giur. ital.*, IV, 1954, pag. 193 e segg.

sul fondamento dell'art. XIV summenzionato, l'autorità giudiziaria non sia ulteriormente competente ad accertare la « spettanza » dei titoli nobiliari, ma unicamente dei predicati, già connessi a titolo nobiliare, agli effetti dell'aggiunzione dei medesimi al cognome del richiedente. La Corte ha, pertanto, ritenuta proponibile l'azione esperita dai Degli Oddi diretta a rivendicare il predicato feudale di Laviano contro l'attuale possessore Conte Valentini. Sull'esatto presupposto che i predicati fanno ormai « parte del nome » e che rientrano nell'àmbito delle azioni giudiziarie dettate alla difesa del medesimo, la Corte ha applicato alla fattispecie l'art. 7 del codice civile, rilevando nell'azione dei Degli Oddi gli estremi dell'azione di *reclamo al nome* e non di *usurpazione del nome* (entrambe contemplate dall'art. 7 già menzionato).

Il ragionamento della Corte perugina mi pare corretto; nella specie, infatti, i Degli Oddi contestavano il diritto del Valentini al predicato in oggetto, rivendicandolo a proprio favore; essi non erano, invece, nell'attuale possesso di un predicato di cui il Valentini facesse indebitamente uso, danneggiando gli attori con il proprio comportamento. Ritengo anche esatto l'apprezzamento della Corte circa la non necessità da parte dei rivendicanti (i Degli Oddi) di dare la dimostrazione del proprio interesse a fare cessare l'uso illegittimo del predicato da parte del convenuto (estremo unicamente richiesto per l'azione di usurpazione di nome).

C) Un terzo punto, assai interessante, esaminato dalla Corte perugina riguarda l'esatta interpretazione della espressione « predicati esistenti prima del 28 ottobre 1922 », contenuta nell'art. XIV delle disposizioni transitorie della Costituzione. La difesa del Valentini aveva sostenuto che nell'economia di tale articolo fossero « cognomizzabili », e quindi tutelabili dall'azione giuridica di reclamo, soltanto i predicati che erano già divenuti aggiunte stabili ed invididuate del cognome anteriormente al 28 ottobre 1922. La Corte ha rettamente respinta questa tesi restrittiva. Essa osserva che la norma costituzionale non pone alcuna discriminazione, in quest'àmbito, fra i predicati, tanto più essendo la *mens legis* chiaramente indirizzata a salvaguardare i predicati per la loro funzione di individuazione dei vari rami di una stessa famiglia o di famiglie diverse ma con identico cognome. In sostanza, la dizione « predicati esistenti » comprende ogni predicato che sia stato riconosciuto o possa venir riconosciuto sulla base dell'ordinamento giuridico italiano vigente al 28 ottobre 1922; quindi la cognomizzazione dei predicati e la tutela giurisdizionale dei medesimi possono essere consentite sia in oggetto ai predicati già congiunti al cognome anteriormente al 1922; sia ai predicati riconosciuti dalla Consulta Araldica prima di tale data, ma non ancora « cognomizzati »; sia ai predicati, non riconosciuti dalla Consulta Araldica e non co-

gnomizzati, ma rispetto ai quali i titolari sarebbero stati in grado di provarne la legittima spettanza secondo le leggi araldiche del Regno anteriori al 1922.

D) La sentenza della Corte perugina esclude dalla cognomizzazione e dalla tutela giurisdizionale i predicati che non avevano giuridica esistenza secondo l'ordinamento italiano vigente anteriormente al 28 ottobre 1922, e cioè sul fondamento del Regolamento della Consulta Araldica approvato con R. D. 5 luglio 1896, n. 314 (rimesso implicitamente in vigore dall'art. XIV delle disposizioni transitorie della Costituzione); in questa categoria la Corte comprende i predicati inerenti a titoli conferiti da Stati esteri e, in modo speciale, da pretesi discendenti di famiglie sovrane spodestate. Concordo con la sentenza per quanto concerne i predicati elargiti da presunti discendenti di sovrani spodestati; faccio, invece, riserve per i predicati conferiti da Stati esteri. Questi predicati, infatti, se concessi da Potenze estere a cittadini italiani, erano riconosciuti dall'ordinamento monarchico *ante* 1922 (v. l'articolo 24 del Regolamento del 1896 surricordato); quindi non sussistono per essi circostanze negative di esclusione. Riterrei anzi — come già rilevai in altro mio scritto — che per i detti predicati non sussisterebbe neppure l'inibizione al riconoscimento comminata per i predicati concessi dai Sovrani di Casa Savoia dopo il 28 ottobre 1922, secondo il disposto dell'art. XIV delle disposizioni transitorie della Costituzione.

E) La sentenza ha ammesso il principio — secondo me esatto — che colui il quale risulti iscritto negli Elenchi Ufficiali della Nobiltà Italiana (elenchi curati ed aggiornati dalla Consulta Araldica del Regno) debba ritenersi nel legittimo possesso del titolo e predicato iscritti, fino a prova contraria da fornirsi rigorosamente dal rivendicante. Questo principio è suffragato sia dalle norme generali sull'onere di prova, sia dalle stesse norme dell'ordinamento nobiliare monarchico, il quale — come ben rileva la sentenza — attribuiva un valore presuntivo di legittimità all'iscrizione abilitando l'iscritto a far pubblico uso del titolo e ad ottenerne l'attribuzione nei documenti ufficiali. Consegue da questa impostazione che l'onere della prova del diritto esclusivo al predicato incombe al rivendicante, cioè a colui che esperisce l'azione di reclamo del predicato contro l'attuale possessore.

La Corte ha anche correttamente ritenuto essere necessario, da parte del rivendicante, di dare documentazione del suo diritto al titolo fornendo tutti quegli elementi di prova i quali sono specificatamente prescritti, per le prove nobiliari, dal Regolamento del 1896. Poichè il detto Regolamento è tuttora in vigore, ne consegue il suo richiamo agli effetti di accertare il diritto al predicato, ancorchè la prova debba fornirsi all'Autorità Giudiziaria, anzichè alla Consulta Araldica del Regno.

La Corte perugina ha quindi essenzialmente decisa la causa,

cioè respinta l'istanza dei rivendicanti, sul presupposto della mancata prova della spettanza del titolo e predicato reclamati da questi ultimi.

F) Poichè il Tribuale di Perugia aveva ritenuto di poter accogliere l'istanza dei Degli Oddi sulla base della nullità dell'atto di vendita 9 aprile 1853, mediante il quale il feudo di Laviano, con i titoli e privilegi connessi, era stato ceduto dagli ascendenti dei rivendicanti all'ascendente dell'attuale possessore del titolo, la Corte d'appello, andando in contrario avviso, ha ribadita la legittimità e l'efficacia di detta vendita sulla base della legislazione pontificia allora vigente. La Corte ha cioè ritenuto, suffragando il suo convincimento su di un'ampia disamina della legislazione feudale degli antichi Stati italiani ed in particolare dello Stato Pontificio, nonchè richiamando l'opinione di numerosi scrittori, antichi e recenti, che nella maggior parte degli Stati della penisola, fino all'unificazione nazionale, i feudi ed i titoli connessivi potevano venir trasferiti validamente per atto privato. In territorio pontificio l'alienazione privata dei feudi e la trasmissione a titolo privato dei titoli feudali erano consentiti sia anteriormente che posteriormente al *motu proprio* di Pio VII del 5 luglio 1816; quest'atto normativo non intese, affatto, inibire un uso ormai generale e pienamente tollerato. Soltanto in epoca tarda, dopo l'unificazione, prevalse il contrario principio, sanzionato dalla legislazione nobiliare del Regno, per il quale i titoli nobiliari, di qualsiasi specie, non potevano essere oggetto di private stipulazioni.

La Corte ha, infine, presa in considerazione la *recognitio in dominum* del 9 luglio 1856, emanata dalla Reverenda Camera Apostolica, con la quale si confermava l'atto di vendita summenzionato; essa osserva, senza prendere netta posizione per l'una o per l'altra tesi, che in ogni caso la *recognitio* della Camera Apostolica troncava ogni discussione circa l'efficacia dell'atto di vendita dei beni feudali. Se, infatti, si ritiene l'alienazione privata dei beni feudali di per sè valida, la *recognitio* non avrebbe costituito che una formalità per accertare la persona obbligata alla corresponsione del tributo; se, invece, si ritiene elemento indispensabile dell'alienazione la ratifica sovrana dell'avvenuto trapasso, questa sarebbe stata conseguita con la *recognitio in dominum,* giacchè ad essa la Reverenda Camera Apostolica era addivenuta in rappresentanza e per delega dell'ente sovrano, cioè della Santa Sede.

In conclusione, la sentenza perugina ha ritenuto — e ne condivido la tesi — che in base al diritto feudale vigente negli Stati della Chiesa anteriormente al 1860 (data dell'annessione italiana dell'Umbria) la *recognitio in dominum* della Reverenda Camera Apostolica equivalesse, quanto meno, ad un atto sovrano di conferma e di ratifica dell'alienazione del titolo con predicato.

G) Altri due punti meritano ancora segnalazione. Il primo concerne il rilievo, fatto dal giudicato, che nello Stato pontificio non esisteva una precisa distinzione legislativa di poteri e di funzioni e tanto meno un'organizzazione giurisdizionale per il controllo della legittimità degli atti compiuti dai funzionari pontifici (nella specie dai funzionari della Camera Apostolica). Il secondo rilievo riflette la carenza di giurisdizione della magistratura italiana a dichiarare oggi, in base alle leggi attuali, la nullità per incompetenza o per eccesso di potere di un atto amministrativo pontificio emanato cento anni or sono e pacificamente accettato ed eseguito dagli interessati.

Mi pare che le due osservazioni siano pienamente giustificate.

Circa la prima può osservarsi che la legittimità di un atto deve giudicarsi in base alle leggi vigenti nel momento della sua emanazione, non eventualmente in base a leggi posteriori di un secolo!... Se, quindi, nello Stato pontificio, Stato a regime autocratico, non vi era distinzione di poteri, nè giurisdizione amministrativa, l'atto emanato da un organo di tale Stato, sul fondamento del potere sovrano ad esso delegato, doveva ritenersi legittimo ed efficace. Tanto più questa legittimità pareva acquisita nella fattispecie trattandosi di un atto, la *recognitio in dominum,* accettata ed eseguita dai soggetti interessati. Circa il secondo rilievo occorre osservare che, in base alle leggi italiane in vigore, l'autorità giudiziaria non può annullare o modificare un atto amministrativo o di governo, ma soltanto, eventualmente, accertarne l'illegittimità agli effetti dedotti in giudizio; ma, nella specie, questo accertamento sarebbe stato estremamente difficile ed in ogni caso arbitrario, giacchè avrebbe dovuto essere giustificato sull'interpretazione di antiche leggi e di usi feudali e avrebbe comportato un apprezzamento circa l'uso effettuato dai funzionari di uno Stato a regime assoluto dei poteri discrezionali loro concessi.